



## **Comune di Piacenza IL SINDACO**

**Ordinanza n. 314 del 29/05/2015**

**Oggetto: DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NELL'AREA DENOMINATA "CAMPO DATURI".**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO**

che in numerose occasioni i cittadini hanno segnalato problemi relativi alla presenza e circolazione di cani all'interno dell'area cinta denominata "Campo Daturi" ubicata nella cittadina V.le Risorgimento;

che l'area in questione è adibita al tempo libero ed alla vita di relazione e solitamente frequentata da scolaresche e dall'intera cittadinanza;

che a causa della mancanza di senso civico delle persone che accompagnano i cani, l'area è insudiciata dalle deiezioni solide e liquide degli stessi;

che quanto lamentato non solo reca disturbo e disagio ai frequentatori dell'area ma, rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario, dovuto all'abbandono delle deiezioni canine;

**RITENUTO** necessario intervenire per prevenire quanto sopra rappresentato e salvaguardare la salubrità ed il decoro dell'area in questione;

#### **VISTI:**

il vigente Regolamento di gestione del servizio rifiuti urbani;

il vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile in città

gli artt 50 e 7 bis del D. L.vo n. 267 del 18 maggio 2000;

la Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 4 maggio 1992 in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica;

la Legge n. 689 del 21 novembre 1981;

l'art. 45 del vigente Statuto Comunale;

## **ORDINA**

è vietato introdurre nell'area cintata denominata "Campo Daturi" ubicata nella cittadina V.le Risorgimento, cani di qualsiasi razza e taglia ad eccezione dei cani guida per ciechi ed i cani impiegati dalle forze di polizia nella loro attività di repressione e prevenzione.

Il divieto dovrà essere reso noto posizionando la prevista segnaletica informativa.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000, fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità).

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Servizio Ambiente, Parchi e Protezione Civile del Comune di Piacenza, viale Beverora n. 57 – 29121 Piacenza, tel. 0523 492504 – Responsabile del Procedimento sig.ra Daniela Rossi, Responsabile dell'U.O. Ecologia.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

## **DISPONE**

- a) che alla vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale , nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- b) che il presente provvedimento sia:
  1. reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
  2. trasmesso per quanto di competenza:

- Al Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici per la posa della segnaletica informativa;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- All'U.O. Sport
- Alle Guardie Ecologiche volontarie

Piacenza, lì 29/05/2015

**Sottoscritta dal Sindaco  
DOSI PAOLO  
con firma digitale**